

N. 00245/2013 REG.PROV.COLL.
N. 05302/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5302 del 2012, proposto da:

S.A.V.A. & C. Srl, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Valentino, con domicilio eletto presso Renato Spadaro in Napoli, via F. Caracciolo, 10; Sieme Srl;

contro

Seconda Università degli Studi di Napoli, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;

nei confronti di

Edil Atellana Soc. Coop., M.M. Arch. Costruzioni Srl, rappresentate e difese dall'avv. Daniele Marrama, con domicilio eletto presso Daniele Marrama in Napoli, via Posillipo n. 147; Co.Ge.Di. Srl;

per l'annullamento

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RESTAURO,
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
COMPLESSO REAL CASA DELL'ANNUNZIATA, III LOTTO

FUNZIONALE, I STRALCIO.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Seconda Università degli Studi di Napoli, di Edil Atellana Soc. Coop. e di M.M. Arch. Costruzioni Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- col ricorso in epigrafe, la S.A.V.A. & C. s.r.l., in proprio e in qualità di mandataria dell'ATI costituenda con la Sieme s.r.l., impugnava, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, i seguenti atti, inerenti alla procedura aperta, indetta dalla Seconda Università degli studi di Napoli, per l'affidamento, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei lavori di restauro, ristrutturazione e adeguamento funzionale del Complesso Real Casa dell'Annunziata, III lotto funzionale, I stralcio: -- deliberazione del Consiglio di amministrazione della Seconda Università degli studi di Napoli del 29 novembre 2012, recante l'aggiudicazione definitiva in favore dell'ATI Edil Atellana soc. coop. prod. lav. – M.M. Arch. Costruzioni s.r.l.; -- verbale di gara del 1° agosto 2012, recante la riammissione dell'ATI Edil Atellana soc. coop. prod. lav. – M.M. Arch. Costruzioni s.r.l. e della CO.GE.DI. s.r.l.; -- verbale di gara del 10 ottobre 2012, recante la graduatoria e l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'ATI Edil Atellana soc. coop. prod. lav. – M.M. Arch. Costruzioni s.r.l.; -- contratto di appalto, ove stipulato; -- ogni altro atto connesso e consequenziale;
- a sostegno dell'esperito gravame, la ricorrente, classificatasi al terzo posto

della graduatoria di gara, dopo l'ATI Edil Atellana – M.M. Arch. Costruzioni e la CO.GE.DI., rassegnava censure così rubricate: 1) violazione dell'art. 120 del d.p.r. n. 207/2010; violazione dei principi generali in tema di segretezza delle offerte; violazione dei principi generali in tema di separazione degli elementi qualitativi e quantitativi; 2) violazione dell'art. 75 del d.lgs. n. 163/2006; violazione del punto III.1.1 del disciplinare di gara;

- in estrema sintesi, lamentava che: -- sia l'ATI Edil Atellana – M.M. Arch. Costruzioni (aggiudicataria) sia la CO.GE.DI. (seconda classificata) avrebbero inserito nella busta B (offerta tecnica) la proposta di riduzione dei tempi di esecuzione, nonostante il punto 4.3 del disciplinare di gara, così come rettificato il 4 luglio 2012, prescrivesse che essa avrebbe dovuto essere contenuta nella busta C (offerta economica); -- ne sarebbe conseguito il potenziale condizionamento della commissione giudicatrice in sede di valutazione degli elementi qualitativi delle offerte, a causa della prematura conoscenza dell'elemento quantitativo corrispondente alla riduzione dei tempi di esecuzione proposta dall'ATI Edil Atellana – M.M. Arch. Costruzioni e dalla CO.GE.DI.; -- la CO.GE.DI. avrebbe prodotto in fotocopia, anziché in originale, la richiesta garanzia provvisoria ex art. 75 del d.lgs. n. 163/2006;

- costituitesi le controinteressate Edil Atellana e M.M. Arch. Costruzioni, eccepivano l'infondatezza del gravame esperito ex adverso, di cui richiedevano, quindi, il rigetto;

- il ricorso veniva chiamato all'udienza del 9 gennaio 2013 per la trattazione dell'incidente cautelare;

- nell'udienza cautelare emergeva che la causa era matura per la decisione di merito, essendo integro il contraddittorio, completa l'istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla

possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;

Considerato che:

- a norma del punto 3.1 del disciplinare di gara, l'offerta tecnica avrebbe dovuto contenere (anche) i documenti specificati nel punto 4.2.6, ossia la proposta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori;

- a norma del successivo punto 4.3, nella versione rettificata il 4 luglio 2012 (soltanto 12 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato al punto IV.3.3 del bando), detta proposta avrebbe dovuto essere "inserita nella busta C – offerta economica", anziché nella busta B – offerta tecnica;

- in presenza di un simile regime concorsuale, dal tenore incerto, ambiguo e contraddittorio circa le modalità di confezionamento della documentazione di cui punto 4.2.6 del disciplinare di gara (proposta di riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori), correttamente la commissione giudicatrice ha privilegiato l'interpretazione volta a favorire l'ammissione delle imprese nel senso del più ampio confronto concorrenziale e a non determinare, a carico delle imprese medesime e a discapito dell'affidamento da esse riposto in un'applicazione non illogica della *lex specialis*, inesigibili analisi ermeneutiche o integrative, con conseguente indebita traslazione su di esse delle manchevolezze precettive della stazione appaltante (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 30 marzo 2000, n. 1822; sez. V, 3 settembre 2001, n. 4586; 25 marzo 2002, n. 1695; 25 giugno 2002, n. 3269; 19 febbraio 2004, n. 684; 28 giugno 2004, n. 4797; 13 gennaio 2005, n. 82; 7 aprile 2006, n. 1877; 24 agosto 2006, n. 4792; sez. VI, 19 gennaio 2007, n. 121; sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1186; sez. V, 28 marzo 2007, n. 1441; 21 giugno 2007, n. 3384; 17 ottobre 2008, n. 5064; 9 dicembre 2008, n. 6057; Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 20 gennaio 2003, n. 4; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 3 ottobre 2007, n. 2439; 15 gennaio 2009, n. 63; TAR Lombardia, Milano,

sez. III, 7 marzo 2005, n. 508; Brescia, sez. I, 23 ottobre 2007, n. 918; 7 dicembre 2007, n. 1314; sez. II, 2 marzo 2011, n. 272; Milano, sez. I, 2 maggio 2011, n. 1110; TAR Toscana, sez. II, 25 luglio 2006, n. 3233; TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, 21 giugno 2007, n. 665; TAR Lazio, Roma, sez. II, 26 maggio 2008, n. 5043; sez. I, 3 maggio 2010, n. 9134; 5 luglio 2012, n. 6111; TAR Sicilia, Catania, sez. III, 4 giugno 2010, n. 2117; TAR Basilicata, Potenza, 5 novembre 2010, n. 940; 20 dicembre 2010, n. 1130; TAR Piemonte, sez. I, 24 febbraio 2012);

- per dolersi dell'ostensione anticipata dell'elemento quantitativo rappresentato dall'offerta temporale (peraltro, considerato immanente all'offerta economica dall'art. 266, comma 1, lett. c, n. 2, del d.p.r. n. 207/2010 limitatamente alle procedure di affidamento dei servizi di progettazione), la ricorrente avrebbe dovuto aggredire anche la clausola concorsuale (punto 3.1 del disciplinare di gara) – confliggente con altra (punto 4.3 del disciplinare di gara) e rimasta inoppugnata – che annoverava la proposta di riduzione dei tempi esecutivi nella documentazione relativa all'offerta tecnica, e la cui applicazione plausibilmente improntata al principio del favor participationis ha giustificato la riammissione in gara delle controinteressate;

- stante l'infondatezza della censura dianzi scrutinata, relativa alla riammissione in gara sia dell'ATI Edil Atellana – M.M. Arch. Costruzioni (aggiudicataria) sia della CO.GE.DI. (seconda classificata), la S.A.V.A. non potrebbe ritrarre alcuna utilità e, quindi, vantare alcun interesse concreto e attuale all'accoglimento dell'ulteriore censura relativa all'ammissione in gara della sola CO.GE.DI. (seconda classificata);

Ritenuto, in conclusione, che:

- essendosi accertata l'infondatezza e l'inammissibilità delle censure proposte, il ricorso in epigrafe deve essere nel complesso respinto;
- appare equo compensare interamente tra le parti le spese, i diritti e gli

onorari di lite;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava),
definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Compensa interamente tra le parti le spese, i diritti e gli onorari di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013
con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Olindo Di Popolo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)